

MODIFICHE AL PROCESSO CIVILE

Il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*) contiene alcune disposizioni che riguardano la materia del processo civile.

L'Associazione Nazionale Magistrati osserva che le norme formulate in tema di processo civile costituiscono un intervento limitato rispetto alle proposte formulate ed alle elaborazioni effettuate in maniera ormai condivisa dagli operatori della giustizia.

Deve rilevarsi, tuttavia, che la ratio che sottende tali disposizioni e, cioè, la semplificazione ed accelerazione delle procedure, è certamente condivisibile.

La previsione contenuta nell'art. 50 a proposito della cancellazione ed estinzione della causa civile dal ruolo è senz'altro condivisibile, poiché consente al giudice di estinguere d'ufficio processi rinviati e cancellati per assenza delle parti, impedendo in tal modo il mantenimento di pendenze fittizie a fronte di una concreta carenza di interesse.

Anche le novità introdotte dall'art. 53 in tema di razionalizzazione del processo del lavoro devono essere viste con favore.

Si tratta, in sostanza, di un articolo di un progetto di riforma del CPC riguardante il processo del lavoro, elaborato dalla "Commissione Foglia", che, riprendendo le positive esperienze concrete di alcuni uffici giudiziari, consente l'utilizzo della motivazione contestuale delle sentenze (art. 281 sexies cpc) anche nel rito del lavoro, per il quale non era previsto espressamente.

L'art. 51 introduce nel processo civile la informatizzazione delle comunicazioni e notificazioni alle parti ed ai consulenti.

Costituisce questa una riforma da sempre auspicata dall'associazione, che consentirà agli ufficiali giudiziari di gestire il carico sempre più gravoso di adempimenti e che determina ritardi nella trattazione dei processi per difetti di notifiche. Il personale delle Cancellerie risulterà allo stesso tempo liberato dai relativi incombeni e potrà dedicarsi alle altre fondamentali attività.

L'effettiva operatività del nuovo sistema è, tuttavia, rimandata a data ancora incerta, in quanto per l'adozione dei decreti attuativi del Ministro della Giustizia (art. 51 comma 1) non è fissato alcun termine.

Appare evidente, inoltre, che senza un intervento che garantisca preliminarmente agli uffici giudiziari le risorse materiali ed umane per il funzionamento del nuovo sistema, tale data di inizio deve considerarsi tutt'altro che prossima.

In conclusione, l'ANM rileva che le disposizioni introdotte, come sopra precisato, seppur ispirate da esigenze reali, rappresentano ancora delle modifiche parziali e non idonee da sole a determinare una concreta semplificazione del sistema ed auspica che in tempi brevi vengano adottate le ulteriori norme richieste, seppur nell'ambito di un complessivo ed organico disegno di legge e non della decretazione d'urgenza che non risponde alle esigenze di razionalizzazione da sempre ritenute preminenti.

Roma, 2 luglio 2008

La Giunta Esecutiva Centrale